Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 102° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO–LIBRERIA DELLO STATO–PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1961, n. 1305.

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 17 novembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 139. — VILLA

Repertorio n. 86

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno (1961) addì diciassette (17) del mese di novembre, a Sassari, in una sala del Palazzo della Università degli studi, piazza Università n. 22, e precisamente nell'ufficio della Direzione amministrativa, innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955, a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza la assistenza dei testimoni, avendovi i signori comparenti infranominandi, di comune accordo fra di loro, e col mio consenso, espressamente rinunciato a termini di legge, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso (Sassari) addì 9 febbraio 1886, domiciliato presso il Rettorato dell'Università degli studi di Sassari nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione di questo atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università medesima in data 16 settembre 1961 (allegato *A*).

Dott. Carlo Gabriele Cotta, nato a Firenze addì 29 gennaio 1918 e residente a Torino, Amministratore della Società per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint Vincent, debitamente autorizzato alla stipulazione di questa convenzione dal Consiglio di amministrazione di detta Società con deliberazione in data 5 novembre 1961, deliberazione che per estratto conforme alle risultanze del libro dei verbali, a firma di Rivani Arrigo notaro in Milano - Repertoriato al n. 380841 in data 13 novembre 1961, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, nell'ordinamento per gli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica», e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Società per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso l'Università degli studi predetta;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato *C*), il Senato accademico (allegato *D*), ed il Consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Università medesima alla stipulazione di questa convenzione;

d) che il Consiglio di amministrazione della Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) con la su citata deliberazione in data 5 novembre 1961 ha disposto la stipulazione della presente convenzione (allegato *B*).

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e qualifica sopracitata io funzionario rogante sono personalmente certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Sassari, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ago-

sto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, è istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ».

Art. 2.

La Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint Vincent, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica », di cui all'art. 1, la somma annuale di lire tremilioniottocentomila (L. 3.800.000).

Art. 3.

La Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) si obbliga a versare all'Università degli studi di Sassari, oltre quanto indicato nel precedente art. 2, la ulteriore somma di lire settecentosessantamila (L. 760.000) annue per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza che possa spettare al titolare dell'istituendo posto.

Detta somma di lire settecentosessantamila (L. 760.000) è determinata in ragione del 20 % (venti lire ogni cento lire) dell'importo di lire tremilioniottocentomila (L. 3.800.000), necessario per il trattamento economico di attività in servizio di cui all'art. 2.

Art. 4.

Qualora si verificassero variazioni nel trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato o per sviluppo di carriera, la Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), si obbliga a versare all'Università degli studi di Sassari la somma occorrente per integrare la differenza fra detto nuovo trattamento e la somma determinata nel precedente art. 2.

La stessa Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), nel caso si verificassero dette variazioni, si obbliga altresì ad elevare proporzionalmente la somma di lire settecentosessantamila (L. 760.000) destinata al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, di cui all'articolo 3, in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto nel precedente art. 2.

L'aumento del contributo e della integrazione del 20 % (venti lire ogni cento lire) di cui ai precedenti comma del presente art. 4, decorrerà dalla data del provvedimento per opera del quale il costo del mantenimento del posto di professore di ruolo avrà superato l'importo dello stesso contributo e della relativa quota del 20 % (venti lire ogni cento lire) di cui agli articoli 2 e 3 che precedono.

Art. 5.

I versamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e quelli relativi alle eventuali variazioni previste nell'art. 4, saranno effettuati dalla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) all'Università degli studi di Sassari per il primo anno non appena interverrà da parte del Ministero della pubblica istruzione la nomina del professore di ruolo dell'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e per gli anni successivi entro il 1° novembre dell'anno accademico al quale detti versamenti si riferiscono.

Art. 6.

La inadempienza agli obblighi assunti dalla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, comporta senz'altro la decadenza della presente convenzione, ed il posto di professore di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Sassari, in esecuzione degli impegni assunti dalla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) con questo atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato, a' termini dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Sassari si obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4.

Detti versamenti saranno effettuati in conto entrate del Tesoro al capitolo ed all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma integralmente corrisposta dalla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) all'Università degli studi di Sassari, saranno da quest'ultima destinate per dotazione all'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione immediata dal servizio del titolare, come indicato all'art. 6 che precede.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare del posto di professore di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Ed io richiesto funzionario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Questo atto occupa numero otto (8) facciate e fin qui della nona (IX) di numero tre (3) fogli di carta da bollo da L. 300 (trecento) e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali nonchè a margine degli allegati.

f.to Pasquale Marginesu
f.to Carlo Gabriele Cotta
f.to Giuseppe Pitzorno, funzionario rogante.

Registrato a Sassari addì 20 novembre 1961 al n. 1581, Mod. I, Vol. 301. Esatte L. (*gratis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1961.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA

DEL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1959, n. 8734 (registrato alla Corte

dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 277) con il quale venne stabilito in 481 unità il contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo) che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) poteva mantenere nell'esercizio finanziario 1959-60;

Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio 1960-61;

Ritenuto che, nel frattempo, nell'anzidetta categoria di personale dell'A.N.A.S. si sono verificate le seguenti cessazioni dal servizio: per licenziamento: n. 5; per decesso: n. 3; per dimissioni: n. 1;

Vista la nota 19 febbraio 1960, n. 1397, con la quale il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, ha fatto presente che — a seguito del passaggio della strada Olbia-Arzachena bivio Palau in diretta gestione dell'A.N.A.S. — rendevasi necessario il trasferimento dal 1° luglio 1960 presso l'Azienda medesima di sette operai temporanei con la qualifica di manovale di quarta categoria, i quali lavoravano su detto tronco di strada alle dipendenze del Genio civile di Sassari;

Vista la nota 27 giugno 1960, n. 1292, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole al trasferimento degli anzidetti sette operai temporanei con decorrenza 1° luglio 1960;

Visti i fogli del Compartimento della viabilità di Cagliari n. 10384 e 25727 rispettivamente del 20 luglio e 21 ottobre 1960, dai quali risulta che dei sette operai temporanei solo sei hanno preso servizio effettivo con decorrenza 1° luglio 1960, in quanto il settimo ha chiesto di esserne dispensato per motivi di salute e non si è presentato al lavoro;

Considerato pertanto, che per le esigenze di servizio dell'A.N.A.S. si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1960-61, dell'opera di 478 unità di operai temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Decreta:

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) è autorizzata a mantenere in servizio, nell'esercizio finanziario 1960-61, salariati non di ruolo (operai temporanei) per quattrocentosettantotto (478) unità, di cui il 24 % appartenenti alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1961
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 329

(8597)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1961.

Conferma della Commissione per la franchigia doganale ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1957 e 20 ottobre 1958, con i quali è stata determinata la composizione della Commissione prevista dall'art. 3 del predetto regolamento, con successivi provvedimenti confermata per gli esercizi 1959-60, 1960-61;

Considerato che la predetta Commissione non ha esaurito i suoi lavori e che, pertanto, occorre provvedere alla sua conferma anche per l'esercizio in corso;

Ritenuta l'opportunità di modificarne la composizione;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione mineraria italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la Commissione, prevista dall'art. 3 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, è confermata per l'esercizio in corso nella seguente composizione:

Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle miniere, presidente;

Parise dott. Guido, ispettore generale, addetto alla Direzione generale delle miniere;

Bellei ing. Crescenzio, ispettore generale, addetto alla Direzione generale della produzione industriale;

Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di divisione, designato dal Ministero delle finanze;

Briotti gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza delle industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Bronzini ing. Siro, in rappresentanza dell'industria estrattiva, designato dall'Associazione mineraria italiana.

Art. 2.

L'ing. Paolo Cerulli, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, consigliere di 1ª classe, e, in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Luigi Ricerca, segretario del Corpo delle miniere.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1961

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 154

(8546)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle tre zone lungo la strada provinciale Mammianese, site nell'ambito del comune di Marliana (Pistoia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le tre zone lungo la Strada provinciale Mammianese, site nell'ambito del comune di Marliana (Pistoia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Marliana;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del massiccio delle montagne dell'Abetone che fanno da sfondo alla conca di Marliana;

Decreta:

Le tre zone lungo la Strada provinciale Mammianese, site nel territorio del comune di Marliana (Pistoia), segnate in catasto ai numeri di mappa: 7, 8, 122, 124, 183, la prima; numeri 204, 206, 207, 208, 205, 209, 169, 170, 228, 245, 177, 176, 229, 178, 3, 4, 5, 226, 218, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, la seconda; e numeri 147, 148, 149, 150, 151, 152, 3, 35, 36, 37, 57, 318, 319, 38, 316, 24, 25, la terza, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Marliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

VERBALE DI RIUNIONE N. 14

L'anno millenovecentocinquantasette, addì quindici del mese di novembre, alle ore 10, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, previ regolari inviti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, così come nominata con decreto dal Ministero della pubblica istruzione, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) proposta di vincolo di punti di belvedere posti in località Panicagliora, in comune di Marliana;

(*Omissis*).

Passa quindi all'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Per meglio disciplinare l'ordine dei lavori, il presidente propone di trattare per primo il n. 4 degli argomenti iscritti all'ordine del giorno: «proposta di vincolo di punti di belvedere posti in località Panicagliora, in comune di Marliana» (art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

Si esaminano le carte topografiche ove sono precisati i tre punti in oggetto della proposta di tutela ed i commissari esaminano le fotografie che illustrano le visuali che da detti belvedere si godono. Si osserva che a modifica di una precedente proposta di tutela mai giunta a conclusione, e risalente al periodo immediatamente susseguente la fine della guerra, il vincolo viene limitato questa volta alla tutela di tre ristrette zone per ridurre al massimo l'onere derivante ai possessori dei terreni investiti dal vincolo.

Il presidente domanda se i prescelti hanno da esporre osservazioni proposte modificative o altro al vincolo: il signor Martinelli chiede, a nome dell'Amministrazione comunale di Marliana, che prima di decidere in merito la Commissione si rechi sul punto in quanto nei tre punti esistono delle situazioni di fatto tali che ove il vincolo vietasse ogni futura costruzione si verrebbero a ledere, e gravemente, interessi privati e pubblici. Si riferisce in particolare alla costruzione della Chiesa ed a due proprietari che hanno perfezionato l'acquisto di terreno per aumentare le costruzioni esistenti.

Riconosce però, utile e necessario il vincolo che salvaguarderebbe la caratteristica di belvedere sulle valli di Montecatini e la Serra, da Panicagliora, che vive e prospera sugli introiti stagionali turistici derivanti dalla sua posizione na-

turale. In via subordinata egli chiede, ove possibile, di limitare ulteriormente le superfici da sottoporre a tutela. Tiene, inoltre a precisare che in questo caso chiede che da tale riduzione vengano esclusi i terreni di sua proprietà, in quanto egli in questa sede difende interessi generali e non suoi particolari.

Nella discusione che segue all'intervento del sig. Martinelli interloquiscono: il prof. Barbacci che precisa non essere compito della Commissione esaminare l'ubicazione e i modi di costruire in zone vincolate o vincolando, ma essere funzione quella di dichiarare se una località od un immobile sia o no meritevole di essere sottoposto alla protezione della legge relativa, ed assicurare che in ogni caso la Soprintendenza nel suo giudizio tiene conto delle situazioni presistenti al vincolo, come ad esempio nel caso della erigenda Chiesa di Panicagliora.

Favorevole ad una visita sopraluogo è anche il cav. Nobili che però è convinto che i tre punti del belvedere siano senza dubbio meritevoli di tutela.

Il presidente, riassunti i punti della discussione pone ai voti la proposta di vincolo dei tre punti di vista situati lungo la strada provinciale Mammianese precisati nella planimetria allegata, al presente verbale (allegato n. 1), in quanto dai tre punti di belvedere si godono le bellezze delle valli sottostanti che formano quadri naturali, riservandosi, come per legge, di votare per ultimo.

Votano a favore dell'imposizione del vincolo che risulta approvato: il prof. Barbacci, l'ing. Dino Dani, il prof. Romagnoli.

Contro il vincolo: il rappresentante del Comune, sig. Martinelli.

Il cav. Nobili ripete che sarebbe a suo parere bene non decidere alcunchè senza eseguire una visita sopraluogo e si astiene.

(*Omissis*).

(8495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Disegno » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Cagliari è vacante la cattedra di « Disegno », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(8673)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da parte del Consorzio dell'Oglio con sede in Brescia

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1961, al registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 27, è autorizzato il Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, ad acquistare dalla Società per azioni Immobiliare Solferino, per il prezzo di L. 7.000.000 (sette milioni) un appartamento sito al terzo piano del Palazzo del Giornale di Brescia, via Solferino n. 30/c, di cui al mappale 2191, sub. 13 p. 2 v. 8 del comune censuario di Brescia - Sant'Alessandro da adibire a sede del Consorzio.

(8376)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazioni di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934 n 2393, si rende noto che è stato deformato un marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col numero « 179-MI », della ditta Stella & Lucotti, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, dei rimanenti due marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(8373)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° novembre 1961, concernente la nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli ottenuti nella campagna 1960 (legge 21 aprile 1961, n. 342), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 4 dicembre 1961, il signor Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo coltivazione tabacchi, è chiamato a far parte dell'8ª Commissione di perizia, di cui all'art. 1 del succitato decreto, in qualità di membro effettivo e non supplente.

(8550)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6322/4226 in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 1961, registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 247, è stata determinata in via definitiva in L. 643.559,10 (lire seicentoquarantatremilacinquecentocinquantanove e cent. 10), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), della superficie di ettari 12.29.35 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta IMMOBILIARE AGRICOLA SOCIETA' ANONIMA, con sede in Firenze, in virtù del decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3907, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 640.000 (lire seicentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 2 settembre 1961.

(8276)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 30 novembre 1961, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1959, sui fondi siti in comune di Vignanello, della superficie di ettari 140 circa, viene esteso su altri fondi adiacenti, della superficie di ettari 25, siti nei comuni di Gallese e Corchiano (Viterbo).

La superficie complessiva risultante è di ettari 165 circa e la zona resta così delimitata sul suo confine ad est: stradone di campagna che dal Km. 1,875 della strada bivio Vasanello-Gallese va, in linea quasi retta, fino alla Torre di Aliano.

(8374)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32318/17119, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Strippoli Francesca, nata a Corato il 19 maggio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 960 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*a-f* e 351 parte, del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 614 e 613.

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, n. 35975/18412, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Nichilo Michele, nato a Corato il 26 luglio 1911 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 625 riportata in catasto alla particella numero 34-*n* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 629-*a*.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32324/17113, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Strippoli Maria, nata a Corato il 22 gennaio 1922 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 1060 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*a-g* e 352 parte, del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 616 e 615.

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32319/17118, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione per alienazione a Leo Filomena, nata a Corato il 14 marzo 1891 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 208 riportate in catasto alle particelle numero 43-*m* e 28 parte, del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 522 e 521.

(8277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

Corso dei cambi del 20 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,615	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	595,10	594,70	595 —	594,70	593,90	594,95	594,65	595 —	595,10	595 —
Fr Sv.	143,80	143,83	143,815	143,82	143,81	143,83	143,80	143,85	143,81	143,82
Kr D.	90,31	90,28	90,20	90,21	90,25	90,33	90,21	90,35	90,31	90,30
Kr. N.	87,13	87,12	87,035	87,04	87,10	8 ,17	87,06	87,15	87,13	87,10
Kr. Sv.	120,21	120,14	120,13	120,14	120,15	120,20	120,13	120,20	120,21	120,20
Fol.	172,19	171,96	171,98	171,92	171,88	172,26	171,92	172,25	172,19	172,10
Fr. B.	12,47	12,468	12,4675	12,47	12,465	12,47	12,4675	12,50	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,66	126,70	126,66	126,645	126,70	126,65	126,65
Lst.	1743,65	1741,90	1741,60	1741,35	1741,625	1744,45	1741,625	1743,70	1743,60	1741,75
Dm. occ.	155,30	155,27	155,28	155,30	155,26	155,20	155,28	155,30	155,31	155,30
Scell. Austr.	24,04	24,035	24,03	24,04	24 —	24,04	24,0375	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,75	21,77	21,75	21,74	21,70	21,76	21,72	21,76	21,75	21,75

Media dei titoli del 20 dicembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 06	101,20
Id. 3,50 % 1902	101,30
Id. 5 % 1935	106,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id 5 % (Ricostruzione)	102,05
Id 5 % (Riforma fondiaria)	100,825
Id 5 % 1936	101,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	594,675
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,05
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	171,92
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1741,487
1 Marco germanico	155,29
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,73

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, per la specializzazione in viticoltura ed enologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961, registro n. 18, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 29 agosto 1961 concernente la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva;

Ritenuto opportuno modificare detto decreto per provvedere in modo più rispondente alle esigenze delle singole specializzazioni del concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1961 si intende costituita per le specializzazioni di agronomia, miglioramento genetico, selvicoltura ed entomologia.

Art. 2.

Per la specializzazione in viticoltura ed enologia la Commissione è costituita come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:

Biraghi prof. Antonio, ordinario di patologia forestale nell'Università di Firenze;

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

De Cillis prof. Ugo, direttore ordinario capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Cosmo prof. Italo, direttore della Stazione sperimentale di viticoltura ed enelogia di Conegliano.

Segretario:

Blasio dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1961
Registro n. 26, *foglio n.* 15. — DI STEFANO

(8630)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Martina Franca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Martina Franca;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Martina Franca, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe	punti 83,29	su 132
2. Quarato Matteo	» 82,83	»
3. Petrillo dott. Alfonso	» 80,93	»
4. Di Simine dott. Eugenio	» 78,73	»
5. Cantanna dott. Pietro	» 77,29	»
6. Quadri dott. Luigi	» 76,85	»
7. Piccaia dott. Matteo	» 76,36	»
8. Sorinco dott. Emilio	» 75,14	»
9. Sardella dott. Pasquale	» 74,73	»
10. Pelosi dott. Luigi	» 74,68	»
11. Russo Lucarelli Archita	» 74,52	»
12. Monaco dott. Settimio	» 72,96	»
13. Zito dott. Francesco	» 72,20	»
14. Guerrieri dott. Domenico	» 71,87	»
15. Colonna Giovanni	» 71,50	»
16. Costanzo dott. Giuseppe	» 71,45	»
17. Pieschi dott. Antonio	» 70,95	»
18. Di Pietro Giuseppe	» 66 —	»
19. Calvi Edoardo	» 65,50	»
20. Cagnazzo Raffaele	» 65,33	»
21. Adamo Adolfo	» 64,50	»
22. Cucchieri dott. Walter	» 59,93	»
23. Bergamini dott. Menelao	» 59,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8608)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale a riposo Cocchi Luigi è nominato membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma per il concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione, citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe a riposo Pierangeli Pierino, dimissionario ad assolvere l'incarico per gravi motivi di famiglia.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(8611)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.